

# A TUTTI I LAVORATORI

## Divieto di fumo nella scuola.

**Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18. Legge 11 novembre 1975 n. 584. D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009**

Come ormai ben noto, il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova disciplina sul divieto di fumo che lo vieta, nella pratica, in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti al pubblico e utenti, dove non siano previste apposite aree per fumatori.

Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il **divieto di fumo per tutti internamente all'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso.**

Ma vediamo di riassumere brevemente in pochi punti che cosa si deve sapere.

### **Dove è vietato fumare**

- È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.
- È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola.
- Il divieto di fumo **si applica anche nella stanza in cui lavora solo un lavoratore**, in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici.

### **Divieto di fumo e sicurezza sul lavoro**

- Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed **esige l'obbligo a proteggere il lavoratore da "tutti i rischi"** incluso quindi anche il fumo di sigarette che è **cancerogeno**.
- Il datore di lavoro ha **l'obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo** ed il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare.

### **Obblighi del datore di lavoro**

- Il datore di lavoro deve **nominare uno o più delegato/i** cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro deve **affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo.**
- Il datore di lavoro **deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori dipendenti, Vi comunichiamo che in bacheca sono disponibili:
  - un opuscolo informativo sul fumo redatto dalla Direzione per la Promozione e l'Educazione alla Salute di Trento che Vi inviamo in allegato alla presente;
  - una guida per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti scolastici intitolata "Verso una scuola libera dal fumo" redatto dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto che Vi inviamo in allegato alla presente.

### **Chi deve far rispettare la legge**

- **Il datore di lavoro o il/i delegato/i incaricato/i** devono controllare venga messo in atto il divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro può impartire le sanzioni previste dalla normativa. Pertanto, il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.
- Ricordiamo che **anche tutti gli insegnanti ed il personale ATA** devono vigilare sull'applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al datore di lavoro o al/i delegato/i incaricato/i, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure disciplinari. L'obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue:
  1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza **e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

(omissis)

- Si fa poi presente che il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul fumo, può **adottare specifiche azioni disciplinari** previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".

#### **A quanto ammontano le sanzioni per chi fuma**

- Il trasgressore, se si applica la normativa sul fumo, rischia **sanzioni da € 27,50 a € 275,00**. Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12 anni.
- Essendo però la nostra scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente:

#### **Sanzioni per il datore di lavoro**

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi possono essere contestate le violazioni:

- dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;**
- e/o dell'art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;**
- e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.**

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.**

Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.**

#### **Sanzioni per i preposti**

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.**

#### **Sanzioni per i lavoratori**

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: **arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro.**

Si comunica pertanto che la nostra scuola **applicherà quanto previsto dalla normativa vigente** sia nell'interesse collettivo di tutela della salute che nella salvaguardia della sicurezza per la prevenzione degli incendi.

**Ai sensi e per gli effetti di:**

Legge 11 novembre 1975 n. 584  
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51  
Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18  
D.P.C.M. 23 dicembre 2003  
Accordi Stato Regioni di data 21 dicembre 1995 e 16 dicembre 2004  
Circolari del Ministro della Sanità di data 28 marzo 2001 e 17 dicembre 2004  
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 di data 09 ottobre 2009

**NEL PRESENTE LUOGO É**

**VIETATO**



**FUMARE**

I **trasgressori** sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 27,50 a euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I **responsabili dei luoghi di lavoro** che non ottemperano alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220,00 a euro 2.200,00** (art. 7 Legge 11 novembre 1975, n. 584, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

**Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo**, mediante versamento sul c/c postale n. 295386 intestato a Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a., via Galilei 1, 38122 Trento, oppure tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.a. – Agenzia Trento Galilei, via Galilei 1, 38122 Trento, indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, la causale del versamento, il numero e la data del verbale.

**Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione:** Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale della Provincia autonoma di Trento.

**Responsabile dell'osservanza del divieto:** incaricati

**La vigilanza è esercitata** dalle Forze dell'Ordine, dai dipendenti del Servizio Polizia amministrativa provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari appositamente incaricati, dai Corpi di Polizia Urbana dei Comuni, **dal Datore di lavoro e dagli incaricati alla vigilanza sul divieto di fumo nominati dal Datore di lavoro.**